

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 30 del 12 Ottobre 2017

1. STARTUP INNOVATIVE - Pienamente operative le modifiche agli incentivi fiscali per gli investimenti - L'OK dall'Unione europea

Con un comunicato stampa del 2 ottobre 2017 - di cui ha dato evidenza anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito - il Ministero dello Sviluppo Economico informa che sono pienamente operative le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli **incentivi fiscali per chi investe in Startup innovative**, previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) (art. 1, commi dal 65 al 73) e ora autorizzate dalla Commissione europea (SA 47184) che il 18 settembre ha pubblicato la relativa decisione.

Gli incentivi, volti a sostenere, **in maniera stabile e permanente**, la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle startup innovative.

In particolare:

- per le **persone fisiche** è prevista una **detrazione dall'IRPEF lorda pari al 30%** della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, fino ad un investimento massimo di **un milione di euro annui**;
- per le **persone giuridiche** è prevista una **deduzione dall'imponibile IRES pari al 30%** dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a **1,8 milioni di euro**.

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

Tali agevolazioni potranno essere fruite stabilmente: la legge di bilancio per il 2017, infatti, le ha rese permanenti.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico e scaricare il testo del Comunicato stampa clicca qui.](#)

2. STARTUP INNOVATIVE - Legittima la costituzione con modalità informatica anche senza atto notarile - Sentenza del TAR Lazio - Rimane la possibilità dell'utilizzo dell'atto pubblico

La previsione della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle Startup innovative "in modalità esclusivamente informatica", senza l'intervento di un notaio, è pienamente legittima.

A confermarlo è il TAR Lazio, con la **Sentenza n. 10004/2017, depositata il 2 ottobre 2017**, emanata a seguito dell'impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), della disciplina attuativa del D.L. n. 179/2012 e del D.L. n. 3/2015 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico e contenuta principalmente nel **decreto del 17 febbraio 2016**, recante l'approvazione del modello uniforme necessario per utilizzare la nuova modalità di redazione degli atti societari, mediante **scrittura privata con firme digitali** ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - *Codice dell'amministrazione digitale*).

Il TAR - dopo aver ripercorso tutto l'iter normativo che ha introdotto nel nostro ordinamento il tipo societario denominato "Start-up innovativa", dall'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, fino alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in vigore dal 1° gennaio 2017), il cui art. 1, comma 65 ha modificato l'art. 4, comma 10-bis - ha concentrato l'attenzione sulla disposizione dettata dal

comma 10-bis dell'art. 4, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, il quale ha previsto che, in deroga all'art. 2463 Codice Civile i contratti di S.r.l. per la costituzione di Start-up innovative possono essere **“redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D. ...”**, in totale conformità al modello standard allegato al D.M. 17 febbraio 2016, sulla base delle specifiche tecniche approvate con il successivo D.M. 1° luglio 2016.

Secondo il CNN, la previsione della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle Start-up innovative “in modalità esclusivamente informatica”, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 17 febbraio 2016, **sarebbe in contrasto con l'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, che al contrario consentirebbe di utilizzare in alternativa la forma dell'atto pubblico.**

Tale scelta sarebbe stata peraltro effettuata attraverso un atto del tutto atipico, privo dei requisiti minimi per poter essere considerato fonte secondaria e comunque non idoneo a introdurre una regolamentazione derogatoria del quadro disciplinare delineato dal legislatore ordinario.

Il TAR ritiene infondate entrambe le posizioni del CNN.

La normativa in questione, secondo il TAR **non risulta in contrasto con l'articolo 4, comma 10-bis, del Decreto legge n. 3/2015, che consente di utilizzare in alternativa la forma dell'atto pubblico.**

Va, infatti, escluso che il Decreto del ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016, recante *“Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”*, **abbia voluto eliminare la possibilità di redazione “per atto pubblico” dell'atto costitutivo delle Startup innovative, “avendo invece inteso disciplinare le modalità di perfezionamento di tale atto”** (scrittura privata digitale ex art. 24 CAD).

Inoltre, è da ricordare che poiché nel nostro ordinamento **il principio di tipicità delle fonti vale per quelle primarie ma non per gli atti di normazione secondaria** come quelli di specie, *“il legislatore ordinario ha sempre la possibilità di introdurre ipotesi di fonti regolamentari non disciplinate dalle norme generali”*, con la conseguenza che il mancato rispetto delle inerenti previsioni formali non può né dimostrare la natura non regolamentare né, men che meno, assurgere a parametro di legittimità del decreto impugnato.

Il decreto in questione, inoltre, **non è nemmeno in contrasto con il complesso disciplinare in materia di controllo di legalità** per la costituzione, modificazione ed estinzione delle società, formato, in primo luogo, dalla direttiva 2009/101/CE, recante norme europee in tema di pubblicità, validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e nullità ai fini della tutela dei terzi.

La disciplina europea si inserirebbe in un contesto nazionale connotato dall'attribuzione agli uffici del Registro delle imprese di un **“controllo di tipo eminentemente formale”** (art. 11, D.P.R. n. 581/1995), ossia non diretto ad accertare l'effettiva esistenza delle condizioni per l'iscrizione della società nel registro, ma basato sull'esame della documentazione presentata dal notaio, unico garante della regolarità sostanziale dell'iscrizione stessa.

Non si può, infatti, ritenere che il comma 10-bis dell'art. 4, aggiunto dalla legge di conversione n. 33/2017 del D.L.n. 3/2015, nel consentire il ricorso alla scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del CAD abbia soppresso il **“controllo preventivo”** richiesto dal diritto UE, *“tenuto conto della perdurante sussistenza delle verifiche demandate all'ufficio del registro delle imprese nel procedimento di iscrizione degli atti societari in questione”*.

Per contro, il TAR ha ritenuto **parzialmente fondata** l'ulteriore doglianza sollevata dal CNN circa l'illegittimità delle modalità di iscrizione delle Start-up innovative delineate dal più volte citato D.M. del 17 febbraio 2016.

Nel dettaglio, è stata condivisa la deduzione secondo cui l'articolo 4 di tale decreto, nel caso di **perdita delle condizioni per l'iscrizione nella sezione speciale**, contemplerebbe il transito della S.r.l. nella sezione ordinaria del registro **in assenza di qualsiasi controllo** (formale o sostanziale) sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti a tal fine necessari e dunque in violazione del procedimento costitutivo disciplinato dalla legge.

Secondo il TAR, **la forma della scrittura privata ex art. 24 del CAD abiliterebbe unicamente all'iscrizione nella sezione speciale e non nella sezione ordinaria**, ancorché acquisita per venir meno dei requisiti di “innovatività” previsti dalla legge.

Affermata, di conseguenza, **l'illegittimità dell'inciso “senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto”**, contenuto nell'articolo 4, comma 1, D.M. 17 febbraio 2016, occorrendo – si legge nella decisione - *“evidentemente una “modifica” o “ripetizione” dell'atto ai fini della permanenza nella sezione ordinaria nel caso di Start-up innovativa non costituita secondo le modalità stabilite dalle inerenti disposizioni codicistiche”*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è reso disponibile a **procedere a emendare il decreto di attuazione della nuova procedura in esecuzione di quanto indicato nella sentenza.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della sentenza del TAR Lazio n. 10004/2017 clicca qui.](#)

3. ITALIA STARTUP VISA - Online il 3° rapporto 2017

Sono 281 le candidature ricevute per il visto startup, di cui 120 nel solo 2017.

Al 30 settembre 2017 il programma **Italia Startup Visa (ISV)** - lanciato nel giugno del 2014 per digitalizzare e accelerare la procedura di concessione del visto per lavoro autonomo a favore dei talenti non UE che intendono avviare una startup innovativa in Italia - ha fatto registrare un totale di 281 candidature, 29 in più rispetto alla rilevazione del 30 giugno scorso.

Le candidature approvate dal Comitato Italia Startup Visa, formato dalle principali associazioni dell'ecosistema nazionale dell'innovazione, sono in tutto 162, il 57,7% del totale.

Sommate alle 30 application ricevute nel trimestre precedente, e alle ben 61 dei primi tre mesi di quest'anno, il 2017 tocca finora quota 120 candidature.

Continuando sui ritmi attuali, è probabile che ISV superi la soglia delle 300 candidature ben prima della fine dell'anno e le 150 nel corso del solo 2017, contro le 161 candidature registrate nei primi due anni e mezzo di operatività del programma.

La crescita impetuosa delle candidature si riflette anche nell'**aumento del numero di Paesi di provenienza dei candidati**, che ora sono 36, localizzati in tutti i continenti.

Cina e Russia continuano a dominare la classifica del numero di candidature ricevute (71 e 60) e approvate (33 per la Cina e ben 48 per la Russia).

Altri Paesi che superano le 10 candidature sono, nell'ordine, **Stati Uniti, Pakistan, Ucraina, Iran e India.**

Oltre il 90% degli ammessi al programma è laureato, spesso in ingegneria o in altre discipline scientifiche, e poco meno della metà di tutte le candidature ricevute proviene da "team imprenditoriali", ossia gruppi di 2, 3 o 4 persone che intendono avviare congiuntamente una nuova startup in Italia (127, divise in 51 team).

Da segnalare anche un certo numero (58 casi) di **candidature "per aggregazione"**: a determinate condizioni, il visto startup può anche essere utilizzato per l'ingresso nella compagine sociale di una startup innovativa già esistente.

Le nuove startup innovative costituite da zero e operanti in Italia grazie al programma ISV risultano al momento 19, attive in settori come la moda, il turismo e lo sviluppo di software. Molte altre, specie quelle dei cittadini non UE che hanno ritirato il visto nei primi mesi del 2017, risultano al momento in fase di costituzione, e troveranno menzione nelle prossime edizioni di questo rapporto. 12 sono invece le startup innovative interessate da almeno una candidatura nella modalità per aggregazione.

Come di consueto, il rapporto è disponibile in italiano e in inglese.

(Fonte: *Ministero dello Sviluppo Economico*)

LINK:

[Per scaricare il testo del terzo rapporto trimestrale clicca qui.](#)

4. ALIMENTARI - Pubblicato il decreto che rende obbligatoria l'indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati

I "**prodotti alimentari preimballati**" destinati al consumatore finale o alle collettività (*ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, ecc.*) devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta **l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

A stabilirlo è l'art. 3, comma 1 del **Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 145**, recante "**Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015**", pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017 e **in vigore dal prossimo 22 ottobre.**

Precisiamo subito che per "**alimento preimballato**" - secondo la definizione riportata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 - si intende "*l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta*".

Il decreto reintroduce **l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.**

L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.

L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata **rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo** e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Il decreto prevede, dunque, **per tutti i prodotti alimentari preimballati** destinati al consumatore finale o alle collettività, **l'obbligo dell'indicazione sull'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Secondo quanto stabilito all'art. 4, l'indicazione di cui sopra **può essere omessa** nel caso in cui:

a) *la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;*

b) *i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;*

c) *il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.*

Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), il decreto disciplina, inoltre, un **rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale** per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il **Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni (artt. 5 e 6).

Le disposizioni di cui al presente decreto **non si applicano** ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n.1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (art. 7).

Il provvedimento prevede, infine, un **periodo transitorio di 180 giorni** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio (art. 8).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) n. 1169/2011 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(CE\) n. 178/2002 clicca qui.](#)

5. AGCM - Istituito il premio annuale per la cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori - Le domande entro il 31 dicembre 2017

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stabilito, per la prima volta nella sua storia, di istituire il **Premio annuale Antitrust**.

Il Premio, le cui modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità, è rivolto a cinque categorie di destinatari:

1. **Studenti di scuola secondaria di secondo grado** - L'Autorità premierà il miglior progetto, individuale o collettivo, svolto nell'anno, che, promuoverà lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell'Antitrust, unitamente alla possibilità di svolgere un'esperienza di alternanza scuola-lavoro;

2. **Studenti universitari** - L'Autorità premierà la miglior tesi di laurea, dell'anno accademico in corso, avente ad oggetto tematiche connesse con il lavoro dell'Autorità, al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell'Autorità, accompagnato dalla possibilità di svolgere uno stage presso la sede dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e partecipare alla "Trento Summer School on Advanced EU Competition Law and Economics" (Moena).

3. **Giornalisti** - L'Autorità premierà l'elaborato giornalistico, scritto nell'anno in corso, in qualsiasi formato, ritenuto più idoneo a promuovere la cultura della concorrenza e il diritto dei consumatori, al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell'Autorità;

4. **Associazioni di consumatori** - L'Autorità premierà l'associazione che nell'anno in corso si sia distinta nella diffusione dei valori di concorrenza o nella tutela dei diritti dei consumatori, alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell'Autorità;

5. **Associazioni di imprese** - L'Autorità premierà l'associazione che nell'anno in corso si sia distinta nella diffusione dei valori di concorrenza o nella tutela dei diritti dei consumatori, alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell'Autorità.

La **domanda di partecipazione** dovrà essere compilata e inviata secondo le modalità indicate nel bando, mentre tutti gli elaborati delle diverse categorie, che saranno esaminati da una Commissione di esperti nominata dall'Autorità, dovranno essere inviati per via telematica (casella di posta premioantitrust@agcm.it) **entro il 31 dicembre 2017**.

Gli **esiti della selezione** saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, mentre per la premiazione dei vincitori sarà organizzata una cerimonia ufficiale presso la sede dell'Autorità.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del regolamento e dei cinque bandi clicca qui.](#)

6. PMI - Al via la seconda edizione del Voucher per l'internazionalizzazione

Nell'ambito del rifinanziamento al Piano di Promozione straordinaria per il **Made in Italy**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto sul suo sito istituzionale, che verranno stanziati **26 milioni di euro** a sostegno delle **Piccole e Medie Imprese (PMI)** con l'obiettivo di aumentare la conoscenza e le capacità manageriali di queste ultime nello scenario internazionale (anche tramite l'ausilio di *temporary export manager*).

Le imprese potranno beneficiare a seconda delle loro esigenze di **contributi a fondo perduto**.

Rispetto alla precedente edizione, il **decreto ministeriale del 17 luglio 2017** estende la sua operatività anche alle **PMI costituite sotto forme di società di persone** e, oltre a confermare il precedente voucher di euro 10.000 per ogni PMI (8.000 per quelle già beneficiarie sul precedente bando), prevede la concessione di un voucher di importo pari a euro 15.000 (innalzabile fino a 30.000 al raggiungimento di specifici obiettivi sui volumi di export) al fine di supportare le PMI che intendano usufruire di un *temporary export manager* per almeno un anno.

Il decreto 17 luglio 2017 prevede inoltre, in sostituzione dell'elenco del 1 settembre 2015, una **nuova selezione delle società accreditate** a fornire servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione alle PMI beneficiarie del voucher.

I soggetti interessati ad essere accreditati nell'elenco società di *temporary export manager* devono presentare domanda, secondo le modalità previste dal **decreto direttoriale del 18 settembre 2017**, **a partire dalle ore 10:00 del giorno 16 ottobre 2017 e fino alle ore 16:00 del giorno 31 ottobre 2017**.

Le PMI che intendano richiedere l'accesso ai voucher potranno iniziare la compilazione on-line della domanda a partire **dal 21 novembre 2017**. **L'apertura dello sportello è prevista dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei due decreti citati e della modulistica necessarie per la presentazione delle domande clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le FAQ Voucher Internazionalizzazione clicca qui.](#)

7. MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA (MUE) - In vigore il regolamento (UE) 2015/2424 - Dal 1° ottobre in vigore una serie di modifiche e di cambiamenti procedurali

Dal 23 marzo 2016 è in vigore il nuovo **regolamento (UE) 2015/2424** del Parlamento europeo e del Consiglio sui marchi dell'Unione europea, che **modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario**.

Le novità introdotte dal regolamento sono numerose: anzitutto, per adattare la terminologia al Trattato di Lisbona, la denominazione "marchio comunitario" viene sostituita da quella di "**marchio dell'Unione**".

europa” e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) diventa l’**Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**.

Una novità importante è la **modifica del sistema delle tasse per la registrazione**, con l’introduzione di una struttura più flessibile per semplificare e, nella maggior parte dei casi, ridurre i costi di registrazione.

Mentre fino ad ora la tassa di base copriva la registrazione del marchio per tre classi di prodotto, il nuovo sistema prevede **una tassa per ogni classe richiesta** (“one-fee-per-class”). In tal modo i richiedenti pagano una tassa inferiore rispetto all’attuale se fanno domanda per una sola classe, pagano la stessa tassa se fanno domanda per due classi e una tassa più elevata se fanno domanda per tre o più classi.

Vengono **ridotte le tasse di rinnovo e quelle per le domande di opposizione, di cancellazione e ricorso**.

Il regolamento modificativo contiene inoltre una serie di disposizioni che sono entrate in vigore dal **1° ottobre 2017**, poiché dovevano essere circostanziate in base a principi di diritto derivato.

Dal 1° ottobre 2017 saranno **tre gli ambiti interessati dalle modifiche**: Rappresentazione grafica: tipi di marchio; Marchi di certificazione UE e Cambiamenti procedurali.

Dal 1° ottobre 2017 è stato **eliminato il requisito della rappresentazione grafica per la registrazione**: i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Sempre dal 1° ottobre 2017 viene prevista **l’istituzione dei marchi di certificazione dell’Unione europea** che consentono a un organismo di certificazione di permettere alle imprese che soddisfano i requisiti di certificazione di usare il marchio come segno per i loro prodotti o servizi.

I **marchi di certificazione UE** sono definiti come marchi «*idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati*».

Essenzialmente, un marchio di certificazione UE consiste in una garanzia di caratteristiche specifiche di determinati prodotti e servizi. Indica che i prodotti e i servizi recanti il marchio **sono conformi alle prescrizioni normative predefinite nei regolamenti d’uso e controllate sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione, indipendentemente dall’identità dell’impresa** che effettivamente produce o fornisce i prodotti e i servizi in questione e, pertanto, utilizza il marchio di certificazione.

I richiedenti dei marchi di certificazione sono tenuti a dichiarare in allegato alla domanda che la stessa è intesa a richiedere un marchio di certificazione UE.

A partire dal 1° ottobre 2017 sono altresì entrati in vigore una serie di **cambiamenti procedurali**. Le procedure per la registrazione vengono semplificate e viene introdotta una disciplina più dettagliata sui requisiti per la registrazione del marchio.

Il regolamento introduce specifiche disposizioni per migliorare la protezione contro la contraffazione e un sistema di regole in materia di cooperazione tra l’EUIPO e gli uffici degli Stati membri per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti.

All’EUIPO è affidata l’istituzione di un **centro di mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie relative ai marchi e ai disegni comunitari**.

Il regolamento 2015/2424 fa parte di un più ampio pacchetto sulla modernizzazione del sistema dei marchi, che è completato dalla direttiva UE/2015/2436 volta all’armonizzazione delle legislazioni nazionali, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 gennaio 2019.

Per completezza, ricordiamo che sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 205 del 8 agosto 2017, i seguenti due regolamenti, che **si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017**:

1) il **Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017**, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/1995 e (CE) n. 216/1996;

2) il **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017**, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea.

LINK:

[Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei citati regolamenti \(UE\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell’EUIPO \(Ex UAMI\) clicca qui.](#)

8. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Per facilitare l'incontro fra scuola imprese e studenti in arrivo i "Tutor" nelle scuole

Mille tutor per facilitare e per seguire l'incontro fra scuola, imprese e studenti.

E' l'obiettivo del progetto ANPAL (*Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro*), ex Italia Lavoro S.p.A., per l'alternanza scuola-lavoro, frutto dell'accordo sottoscritto fra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il progetto – che durerà un triennio scolastico - mira a potenziare l'alternanza scuola-lavoro, introducendo nelle scuole una **figura professionale specifica**, il tutor, che **metta in contatto gli istituti scolastici con le aziende**, orientando gli studenti secondo le competenze maturate per avvicinarli al mondo del lavoro in maniera personalizzata.

La riforma della "buona scuola" aveva affidato questo compito di raccordo agli insegnanti ma la formula palesemente non ha funzionato. Ci vuole una **professionalità ad hoc** per riuscire a **parlare con le imprese e monitorare così in maniera costante i fabbisogni di personale** e l'eventuale formazione necessaria.

Oltre a questo, al tutor sarà devoluto il compito di **orientare gli studenti durante l'ultimo anno di frequenza scolastica** esaminando i loro talenti e le competenze maturate e arrivando a individuare un percorso di avvicinamento al lavoro costruito più possibile sul singolo caso.

Infine, il tutor sarà chiamato a **prendersi carico di tutte le procedure burocratiche** che intercorrono tra scuola e impresa, quasi sempre sotto forma di convenzioni.

Si prevede un **tutor ogni 5 scuole secondarie di II grado**.

Le assunzioni ANPAL punteranno in particolare sui **giovani**. Le selezioni saranno rivolte a candidati in possesso di **competenze specifiche nei settori dell'orientamento** e della **formazione**.

Le risorse saranno inserite in appositi **percorsi formativi**, per acquisire tutte le competenze e conoscenze necessarie per la posizione da coprire.

Ricordiamo che la **legge 13 luglio 2015, n. 107** (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*) ha previsto, tra le altre cose, anche la istituzione del **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro** presso le Camere di Commercio (art. 1, comma 41).

Al Registro, che rappresenta uno strumento di raccordo per facilitare l'incontro tra imprese ed istituzioni scolastiche, si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

Tramite questo strumento sarà possibile conoscere le aziende disponibili ad accogliere gli studenti e stipulare, quindi, apposite convenzioni.

Il Registro si divide in **due sezioni**. Una prima, aperta e consultabile in modo gratuito, dove le aziende e gli enti pubblici e privati indicano il numero di studenti ospitabili ed i periodo dell'anno in cui sarà possibile svolgere i tirocini. La seconda sezione speciale del Registro a cui devono essere iscritte le imprese coinvolte nei percorsi di alternanza consentirà la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera.

Con la legge n. 107/2015 ("*La Buona Scuola*"), l'alternanza scuola-lavoro è diventata una strategia educativa dove **l'impresa e l'ente pubblico o privato** sono invitati ad assumere un **ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti** in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

I percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base di **apposite convezioni** stipulate con imprese, Camere di Commercio, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo dell'apprendimento.

LINK:

[Per saperne di più e accedere al sito dell'ANPAL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro clicca qui.](#)

9. FRANTOI OLEARI E OLEIFICI - Dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco le Linee Guida di prevenzione e protezione antincendi

Con **Nota del 26 settembre 2017, Prot. n. 12622**, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha predisposto le "**Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario - oleificio**".

Il documento indica gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi dei **depositi di olio di oliva vergine** che costituiscono un'attività

soggetta al controllo dei vigili del fuoco per **quantitativi di olio maggiori di 1 m³**, e sono ascrivibili al Punto 12 dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011.

Il documento è il frutto della collaborazione tra Associazioni di categoria (**F.O.O.I. - Filiera Olivicola Olearia Italiana**) ed Uffici della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e mette in comune, tra tutti gli attori della prevenzione incendi (titolari delle attività, tecnici antincendio, Comandi locali dei VVF), le *best-practices* da adottare per la messa a norma dei depositi di olio di oliva.

Le Linee guida rappresentano, per ogni fase del **processo produttivo dei soli oli di oliva vergini ottenuti dal mero procedimento meccanico**, un mezzo per individuare un insieme di **misure di prevenzione** e di **protezione passiva ed attiva**, finalizzate al contrasto del rischio di incendio nell'ambito della progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio con deposito di olio d'oliva vergine.

Nel documento viene, inoltre, specificato:

a) che tali Linee guida **non rappresentano una regola tecnica di prevenzione incendi**, non hanno carattere di "cogenza", ma costituiscono **un utile indirizzo** per i titolari delle attività e per i progettisti che potranno fare riferimento ai contenuti delle stesse per l'individuazione delle **misure di prevenzione e protezione antincendi**;

b) che nulla è mutato in ordine alla **classificazione** (prevista dall'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011) e all'**istruttoria** di prevenzione incendi per le attività in questione e che, pertanto, restano ferme le procedure previste dal D.M. 7 agosto 2012 e dal relativo Allegato I (Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio).

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota n. 12622/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 7 agosto 2012 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

10. INFORTUNI SUL LAVORO - Dal 12 ottobre obbligo di comunicazione telematica e sanzioni ridotte

1) A decorrere **dal 12 ottobre 2017**, è scattato l'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di **comunicazione in via telematica all'INAIL dei dati e delle informazioni relativi ad infortuni di un solo giorno** successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Ricordiamo che tale obbligo, istituito con il **Decreto n. 183 del 25 maggio 2016** (regolamento interministeriale sul sistema informativo nazionale per la prevenzione – SINP - nei luoghi di lavoro), entrato in vigore il 12 ottobre 2016, sarebbe dovuto diventare operativo dopo sei mesi, e quindi il 12 aprile 2017.

Con il D.L. n. 244/2016, convertito dalla L. n. 19/2017 (c.d. "*Decreto Milleproroghe*") è stata successivamente disposta una proroga da sei a dodici mesi, per consentire all'INAIL di predisporre la procedura telematica, con conseguente differimento del termine di decorrenza dell'obbligo di comunicazione al 12 ottobre 2017.

In precedenza, era obbligatorio comunicare esclusivamente gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni; a partire **dal 12 ottobre 2017**, secondo quanto previsto dal citato decreto n. 183/2016, il datore di lavoro ha l'obbligo di **comunicare all'INAIL anche gli infortuni sul lavoro di durata di un solo giorno** successivo a quello dell'evento, **entro 48 ore** dalla ricezione del certificato medico.

2) Sempre a decorrere **dal 12 ottobre 2017**, le **sanzioni relative alle denunce d'infortunio** ai fini assicurativi, statistici ed informativi da inviare all'INAIL **sono ridotte**.

Nello specifico – come scrivono i Consulenti del Lavoro sul proprio sito istituzionale - per gli **infortuni superiori ai 3 giorni** gli importi delle sanzioni in caso di comunicazione mancante, tardiva, inesatta o incompleta **passano da un minimo di 1.096 euro ad un massimo di 4.932 euro**, mentre fino all'11 ottobre 2017 si dovrà pagare da un minimo di 1.290 euro ad un massimo di 7.745 euro.

Chi **viola l'obbligo di effettuare le comunicazioni** dei dati e delle informazioni relativi ad infortuni superiori ad un giorno dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria che va **da 548 euro fino a 1.972 euro**.

I Consulenti specificano, inoltre, che il comma 6 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che *«l'applicazione della sanzione di cui al comma 5, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965»*.

LINK:

[Per saperne di più dal sito dei Consulenti del Lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 183/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 81/2008 clicca qui.](#)

11. ADEMPIMENTI INUTILI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Attivata una casella di posta elettronica per segnalari e promuovere iniziative di semplificazione

Attivata una casella di posta elettronica per segnalare procedure burocratiche troppo farraginose.

Lungaggini burocratiche e adempimenti amministrativi complessi e spesso troppo farraginosi sottraggono molto tempo alla vita di cittadini e delle imprese. Per cercare di semplificare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto un nuovo servizio di segnalazioni. E' stata, infatti, **attivato un indirizzo di posta elettronica** (adempimentiinutili@mise.gov.it) attraverso il quale chiunque, cittadini e imprese, potrà segnalare adempimenti inutili su cui intervenire.

Il Ministero procederà nelle prossime settimane ad analizzare le segnalazioni pervenute per poi dare corso ad una rapida e incisiva azione di semplificazione e digitalizzazione. Il fine ultimo è di velocizzare e rendere più trasparente il sistema delle autorizzazioni, sempre nel rispetto degli standard di sicurezza e qualità, mettendo cittadini e imprese al centro dell'azione della Pubblica Amministrazione. Anche così si garantisce la competitività del sistema produttivo e si rafforza la fiducia nelle istituzioni.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

12. AGCM - Sanzioni a cinque compagnie di energia elettrica e gas per l'applicazione di spese aggiuntive per il pagamento di bollette

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver concluso 5 procedimenti istruttori, avviati nei confronti di altrettante compagnie attive nella fornitura di servizi elettrici, irrogando **sanzioni per un totale di 900.000 euro**, per la violazione dell'art. 62 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Le società coinvolte sono: **A2A, Green Network, E.On, Edison e Sorgenia.**

L'Autorità ha accertato che, a partire dal 13 giugno del 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina, le predette società hanno chiesto ai consumatori il **pagamento di una commissione di importo variabile, da 1 a 4 euro**, in relazione a specifiche modalità di pagamento delle fatture (ad esempio, mediante bollettino postale o con carta di credito).

L'Autorità ha ritenuto che la previsione di questa commissione, in tutti i casi esaminati, fosse in contrasto con l'art. 62 del Codice del Consumo che prevede un **divieto generale di imporre ai consumatori spese aggiuntive** per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento, senza che risulti possibile, in assenza di esplicite previsioni normative, ribaltare sui consumatori alcun onere e/o costo ad essi ricollegato o ricollegabile.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e dei cinque provvedimenti emessi dell'Autorità clicca qui.](#)

13. TARSU - Tassa ridotta del 40% se si verifica disservizio nella raccolta - Nuova Ordinanza della Cassazione

Il presupposto di riduzione della TARSU va identificato nel fatto obiettivo di **mancato o insufficiente servizio di raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile o meno alla responsabilità dell'Amministrazione comunale.**

La sussistenza del diritto alla riduzione della tassa rifiuti deve essere **accertata dal giudice del merito, con onere della prova a carico del contribuente.**

È quanto ha affermato la **Corte di Cassazione con Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017.**

La vicenda. Il Comune di Napoli notificava ad un albergo, attraverso l'agente di riscossione Equitalia Polis Spa, un avviso di pagamento per TARSU relativa all'annualità 2008.

L'albergo impugnava l'avviso, con ricorso accolto dalla sentenza di primo grado, poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale ultima ha ritenuto invece legittimo l'avviso di pagamento emesso dal Comune.

Il contribuente adiva pertanto la Cassazione lamentando:

1) l'applicazione regolamentare di **tariffe Tarsu differenziate** tra stabili alberghieri e case di civile abitazione;

2) il mancato riconoscimento del diritto alla **riduzione del tributo in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni** nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli.

La Cassazione **non ha accolto il primo motivo di ricorso**. In tema di TARSU, afferma la Suprema Corte, **"è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5.2.1997 n.22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente"**.

La Corte di Cassazione ha invece **accolto il secondo motivo di ricorso**, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del diritto alla riduzione del tributo (dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa), in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli.

Tali disfunzioni non deriverebbero da imprevedibili impedimenti organizzativi, né sarebbero giustificabili alla luce del regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu (secondo il quale il diritto alla riduzione non spetta qualora il disservizio sia determinato *"da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento dei rifiuti solidi urbani"*).

La Corte richiama l'art. 59, comma 4, del D.Lgs 507/1993, il quale prevede che **"se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2"**.

Tale secondo periodo afferma testualmente che **"Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita"**.

La riduzione **"spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente"**.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che si è basata sull'**assenza di responsabilità del Comune di Napoli**, non è condivisibile, in quanto si fonda su un elemento non previsto dalla norma sulla riduzione dell'imposta: **il diritto alla riduzione esula infatti da ogni valutazione sulla responsabilità o meno del Comune**.

Va, pertanto, disapplicato il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione TARSU, subordinandone il riconoscimento ad elementi - quale quello della responsabilità dell'Amministrazione - diversi ed ulteriori da quelli prescritti dall'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993.

LINK:

[Per scaricare il testo della Ordinanza n. 22531/2017 clicca qui.](#)

14. ABBONAMENTO A BANCHE DATI ON-LINE - IVA al 4% - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L'abbonamento alla banca dati che consente all'abbonato di **acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni** aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, **muniti di codice ISBN o ISSN, sconta l'aliquota IVA ridotta al 4%**, di cui al n. 18 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 120/E del 28 settembre 2017**, emanata in risposta a un interpello presentato da un Ente che, al fine di rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie, intende realizzare economie nell'acquisto e nella gestione delle risorse elettroniche, a

vantaggio delle Università ed Enti aderenti. Per tali ragioni, vuole acquisire i diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche quali riviste, banche dati, e-books e dei relativi servizi integrati.

In particolare, l'Ente istante intende acquisire i diritti di accesso a banca dati nella quale sono archiviate e messe a disposizione dei sottoscrittori pubblicazioni scientifiche essenzialmente aventi carattere periodico (e, dunque, contraddistinte da un codice ISSN).

Ciò, nel presupposto che, essendo la Banca dati in argomento una banca dati bibliografica, le funzionalità di ricerca offerte all'utente non costituiscano un valore aggiunto dal punto di vista del consumatore ma sono, invece, offerte gratuitamente agli utenti, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento, tant'è che possono essere fruite anche tramite altri comuni motori di ricerca.

Tali circostanze inducono l'Agenzia a ritenere che la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento sia quella di consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN.

Pertanto, conclude l'Agenzia, all'operazione di abbonamento alla banca dati in argomento torna applicabile l'aliquota IVA del 4% di cui al n. 18 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Nella risoluzione si **equipara il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni a giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN.**

A titolo informativo, ricordiamo che il codice **ISSN** (*International Standard Serial Number*) è il **numero internazionale che identifica le pubblicazioni in serie** (i periodici, come quotidiani o riviste, le collane di libri, gli annuari, ecc.), **a stampa o elettroniche**, e consente un'identificazione univoca anche nel caso in cui esistano più pubblicazioni con lo stesso titolo.

L'ISSN è costituito dai caratteri «ISSN» seguiti da due gruppi di quattro cifre, separati da un trattino. L'ultima cifra, situata in ottava posizione serve da codice di controllo e può avere un valore da 1 a 10; il valore 10 è rappresentato con una «X».

Il codice **ISBN** (*International Standard Book Number*) è, invece, una **sequenza numerica di 13 cifre**, suddivise in cinque settori, usata internazionalmente per la **classificazione dei libri**.

Ogni codice ISBN identifica in modo univoco ogni specifica edizione di un libro e, una volta assegnato, non può più essere riutilizzato.

Per completezza, ricordiamo infine che esiste poi una terza codifica che riguarda la **classificazione degli spartiti musicali**: si tratta dell'**ISMN** (*International Standard Music Number*), che è un **codice di tredici cifre** che permette la **classificazione e l'identificazione delle partiture musicali**.

In tutti e tre i casi i codici vengono assegnati dall'**ISO** (*International Organization for Standardization - Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni*), la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 120/E/2017 clicca qui.](#)

15. NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI E TRIBUTARI - Persiste il monopolio di Poste Italiane Spa - Ordinanza della Corte di Cassazione

Le notifiche degli atti giudiziari, compresi quelli tributari, e le relative connesse comunicazioni, devono essere effettuate mediante Poste Italiane Spa, anche alla luce delle disposizioni della recente norma sulla concorrenza, la legge n. 124 del 4 agosto 2017. Questa infatti **non è retroattiva e non produce effetti in assenza delle apposite licenze rilasciate agli enti competenti**.

A precisarlo è la **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23887 dell'11 ottobre 2017**.

Un contribuente riceveva da Equitalia una cartella di pagamento, per la riscossione dei tributi erariali relativi all'anno di imposta 2006. Questi decideva di impugnare il provvedimento proponendo ricorso e lo notificava sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agente della riscossione a mezzo posta mediante un ente privato.

La Commissione Tributaria Provinciale lo dichiarava inammissibile proprio per la modalità della notificava.

La decisione veniva impugnata presso la Commissione Tributaria Regionale; ma anche in questo caso la doglianza veniva respinta per lo stesso motivo.

Veniva così deciso di proporre ricorso in Cassazione per sostenere la legittimità del mezzo di notifica.

Ricorda la Corte che la legge 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto l'abrogazione dell'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992.

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza **dal 10 settembre 2017**. Ciò comporta che a detta abrogazione **non può essere riconosciuta alcuna efficacia retroattiva**.

Ricorda, inoltre la Corte che il comma 57 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 ha un contenuto più ampio e deve essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.

Il combinato disposto dei due commi induce a ritenere – conclude la Corte - che, **fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali** relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporre da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, deve trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, e che, quindi, **“la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti”**.

L'art. 4, 1° comma, lett. a), del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, **sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale**, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.

Tra questi vanno, dunque, annoverate le **notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 23887/2017 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 27 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE 2017)

1) ISTAT - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al **mese di agosto 2017**, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ad ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

2) ISTAT - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al **mese di aprile 2017**, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 4 agosto 2017: Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 145: Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della Giustizia - Decreto 10 agosto 2017: Differimento dell'entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016 recante condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della Salute - Decreto 29 settembre 2017: Elenco delle officine che alla data del 31 agosto 2017 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici. (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2017: Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – Delibera 10 luglio 2017: Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014). (Delibera n. 47/2017). (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 27 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE 2017)

1) Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 242/6 del 20 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

RIMANI CON CHI TI BACIA L'ANIMA
LA PELLE TE LA BACIA CHIUNQUE.
(C. Bukowski)